



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA DEL
17 ottobre 2022**

In data 17 ottobre 2022 alle ore 18,00 presso la sede sociale di ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA - P.zza Villapizzone, 3 – Milano, si riuniscono i seguenti soci:

Bellavite Alessandro in delega a Rontani M. Bernardetta
 Bellavite Filippo in delega a Rontani M. Bernardetta
 Bossi Francesco
 Carretta Luigi
 Cottatellucci Tullio
 Nicolai Massimo
 Passoni Angela
 Rivolta Paolo
 Rontani M. Bernardetta
 Tresoldi Claudio
 Villa Marina in delega a Nicolai Massimo
 Zendali Giampietro

Constatata la validità dell'assemblea Carretta Luigi viene indicato quale presidente della riunione e Rontani funge da segretario.

ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE/MODIFICA DELLO STATUTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE PER ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

A seguito della comunicazione ricevuta dal direttore del settore delle Politiche del Lavoro e Welfare Federico Ottolenghi in data 13 settembre u.s. e secondo quanto stabilito dallo statuto vigente si propone all'assemblea validamente costituita l'approvazione delle seguenti modifiche statutarie:

IL NUOVO ARTICOLO DIVENTA :

- **Art. 3.- Associati**
- **3.1:** sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio di gestione (ordinari). Il consiglio di gestione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il consiglio di gestione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascuno associato ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di associati per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee.
- **3.2:** Il numero degli associati è illimitato.
- **3.3:** Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri

I presenti approvano all'unanimità tale modifica.



59

Per quanto riguarda il **numero minimo degli associati all'atto costitutivo** - altro punto che nella suddetta comunicazione di modifica era richiesto - l'attuale presidente di Associazione Comunità e Famiglia Luigi Carretta fa presente che l'associazione è stata costituita nell'anno 1988. Al mese di aprile 2021 (data di modifica dello statuto) i soci di Associazione Comunità e Famiglia risultano essere 19, come risulta da tabella riportata nel registro dei volontari e in allegato alla presente, quindi viene soddisfatto il numero minimo di cui all'art. 32, comma 1 del Codice.

L'assemblea riunita dà mandato al legale rappresentante di procedere nella richiesta per l'iscrizione al RUNTS in quanto questo dato integra la volontà espressa nell'atto costitutivo e quindi vengono a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro.

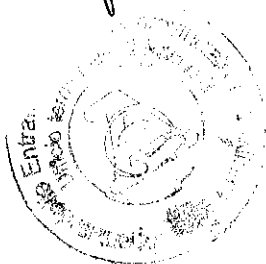
Il presidente a nome e per conto di Associazione Comunità e Famiglia ribadisce la volontà di richiedere la migrazione nel Registro Unico del Terzo Settore come Organizzazione di Volontariato e non come APS (Associazione di Promozione Sociale) come erroneamente riportato nella comunicazione del 13 settembre u.s. e quindi procederà nei tempi richiesti a provvedere ad inoltrare la modifica.

Alle ore 18,30 essendo ultimati i punti all'odg la seduta si dichiara conclusa.

Il presidente
Luigi Carretta

Il segretario

Rontani Maria Bernardetta



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 8

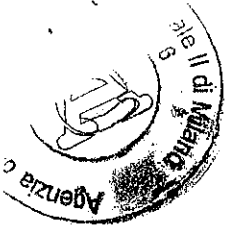
REGISTRATO IN DATA 27/10/2022
AL N. 5331 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € ESENTE
EURO

Il Funzionario

Agata Patrizia Lonza

Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

	COGNOME	NOME	NASCITA	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA'	PROVINCIA	INGRESSO	uscita
1	BELLAVITE PELLEGRINI	ALESSANDRO	10/10/1936	P.zza Leonardo da Vinci, 3	20133	MILANO	MI	17/02/2000	
1	BELLAVITE PELLEGRINI	FILIPPO	10/02/1971	Via L. Spallanzani, 16	20129	MILANO	MI	08/04/1999	
1	BELLAVITE PELLEGRINI	STEFANO	10/02/1971	P.zza Leonardo da Vinci, 3	20133	MILANO	MI	08/04/1999	
1	BOSSI	FRANCESCO	05/12/1952	Via Cucchiari, 7	20155	MILANO	MI	01/03/2000	
1	CARRETTA	LUIGI	07/07/1958	Via Lampugnano, 105	20151	MILANO	MI	28/04/2011	
1	COTTATELLUCCI	TULLIO	17/10/1962	P.zza Villapizzone, 3	20156	MILANO	MI	14/12/1997	
1	DADDA	ELENA	29/08/1951	Via Carlo Porta, 4	20060	BASIANO	MI	01/03/2000	
1	LIGUORI	GIUSEPPE	22/06/1965	Via Monti, 1/bis	23807	MERATE	LC	28/09/1996	
1	MARAZZI	GIORGIO	14/08/1949	Via Carlo Porta, 4	20060	BASIANO	MI	01/03/2000	
1	NICOLAI	MARIA	27/05/1978	V.le San Giminiano, 13	20146	MILANO	MI	11/04/2014	
1	NICOLAI	MASSIMO	12/07/1949	P.zza Villapizzone, 3	20156	MILANO	MI	18/11/1995	
1	PACCAGNINI	SUSANNA	10/10/1956	Via Cenisio, 34	20154	MILANO	MI	06/11/1994	
1	PASSONI	ANGELA	22/01/1962	P.zza Arese, 17	20811	CESANO MADERNO	MB	22/05/1997	
1	PESTALOZZA	ALESSANDRO	31/01/1958	Via Cascina Borella, snc	20876	ORNAGO	MB	14/12/1997	
1	RIVOLTA	PAOLO ENRICO	21/01/1967	Via Pompeo Marchesi, 66	20153	MILANO	MI	15/12/1999	
1	RONTANI	BERNARDETTA	02/10/1956	Via Aldo Carpi, 2	20151	MILANO	MI	12/04/2013	
1	TRESOLDI	CLAUDIO	06/05/1957	Via Comotti, 6	20040	CAMBIAGO	MI	26/07/1999	
1	VILLA	MARINA	06/07/1965	Via Amedeo Modigliani, 4	20144	MILANO	MI	16/05/2008	
1	ZENDALI	GIAMPIERO	23/06/1951	Via Beato Niccone 'Alvernia'	21023	BESOZZO	VA	14/12/1997	



[Handwritten signature]

RB

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Preambolo allo Statuto di Associazione Comunità e Famiglia (ACF)

ACF è un'organizzazione di volontariato per l'autopromozione della famiglia; non è, e non vuole essere, l'associazione delle persone e delle famiglie che vivono nelle comunità anche se da questa esperienza trae metodo e sistema associativo.

ACF è uno "strumento" di servizio e non di governo; favorisce la nascita e lo sviluppo di esperienze di comunione e condivisione nella solidarietà e fiducia reciproca.

ACF tutela la vita e l'andamento economico e giuridico delle comunità con strumenti proposti dal Consiglio di Gestione, condivisi dall'assemblea e all'interno del Mondo di Comunità e Famiglia.

I percorsi promossi dall'associazione sono aperti a tutti coloro - gruppi, famiglie e persone - che manifestano il desiderio di compiere un cammino all'interno del Mondo di Comunità e Famiglia.

Per assolvere la sua funzione ACF affida i beni in proprio uso a gruppi di persone e famiglie che si costituiscono in associazioni di mutuo aiuto e accompagnamento, autonome da ACF, chiamate Comunità di Famiglie e Condomini Solidali, ma che rimangono in collegamento con le altre esperienze all'interno di Mondo di Comunità e Famiglia.

Art. 1 - Costituzione

1.1 È costituita l'associazione di volontariato denominata Associazione Comunità e Famiglia Organizzazione di Volontariato (ODV).

Organizzazione di volontariato (ODV)"

L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato n. 266/1991, e la legge Regione Lombardia del volontariato n. 1/2008 e del Dlgs n. 117/2017.

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in Milano.

1.5 L'associazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

1.6 Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano non costituisce modifica dello statuto.

Art. 2 – Valori, scopi ed Attività

2.1 ACF crede nella famiglia e, attraverso il proprio operato e servizio, in un clima di fiducia, condivisione aperta e solidale fra le persone, ricerca e mette in atto modalità e strumenti affinché possa trovare realizzazione il desiderio di famiglia di ciascuno – quale luogo della cura del sé e della relazione – e ne siano promossi i valori nella quotidianità.

Motore di sviluppo, crescita e maturazione della famiglia è il desiderio di famiglia stessa espresso dalle persone impegnate nella ricerca e nella realizzazione delle proprie aspirazioni profonde in un contesto di valorizzazione dei diversi talenti. Tale ricerca è basata sulla convinzione che se la famiglia e la persona realizza le proprie potenzialità, può essere una risorsa per i suoi membri e per la società tutta.

La certezza è che l'auto promozione della persona e della famiglia, se attuata attraverso i valori di seguito esplicitati, sia inoltre una efficace modalità di prevenzione del disagio sociale della persona.

In questo spirito ACF si riconosce, condivide e promuove i valori che sono a fondamento

Il RB

dell'associazione di promozione sociale "Mondo di Comunità e Famiglia" (di seguito MCF) costituita in data 04.06.2004, registrata a Milano in data 24.06.2003 con Atto Numero 3999.

Tali valori, che si ispirano all'originaria esperienza della comunità di Villapizzone di Milano, espressi e coniugati in maniera sovrana e secondo coscienza dalle realtà promosse, sono:

la condivisione, come cultura che riconosce il valore delle persone, come modalità attenta e rispettosa di relazione e apertura all'altro;

l'accompagnamento tra persone e tra famiglie, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere sé stessi, nel segno del bisogno dell'altro come elemento imprescindibile per la realizzazione di sé;

l'apertura, all'interno della famiglia e verso l'esterno, intesa non solo come accoglienza ma anche come attenzione a favorire forme e momenti di socializzazione;

La sobrietà e la condivisione nell'uso di beni e risorse, come stile per mettersi nelle mani dell'altro e cercare relazioni autentiche, libere e liberanti;

l'impegno personale, come modalità di autopromozione per dare concretezza al proprio bisogno di realizzare se stessi e la propria famiglia all'interno ed in relazione con la più grande famiglia umana; la fiducia e la disponibilità reciproca che, all'interno di un circolo virtuoso, sono frutto e alimento dei valori di cui sopra;

sovranità ed autosufficienza personale e familiare intese come libera e responsabile autodeterminazione delle scelte e stili di vita nell'ambito dei valori sopra elencati.

ACF partecipa alla vita di MCF aderendo alla rete di solidarietà da questa promossa, nella quale viene formata ed informata, arricchendosi così delle esperienze altrui al fine di poter svolgere la propria attività di servizio in una direzione e con principi condivisi.

L'associazione, aconfessionale e apartitica, opera senza fini di lucro avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e di interesse generale nel Territorio della Regione Lombardia.

2.2 L'associazione si propone di:

- porsi come strumento di servizio per favorire il sorgere e lo svilupparsi di progetti ed esperienze di relazione e di condivisione a differenti livelli.

- realizzare e promuove Condomini Solidali e Comunità Territoriali che sono essenzialmente formati da gruppi di famiglie e singoli che, pur riconoscendo una propria identità, autonomia, sovranità e responsabilità individuale, abitano un vicinato ispirato ai comuni valori della solidarietà e della condivisione di esperienze di vita quotidiana

Per la realizzazione di tali scopi, l'associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017:

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti



2.3. Esercita inoltre, in via secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:

- ACF, accogliendo le richieste provenienti dalle persone e dalle famiglie, opera direttamente - o mette competenze e strumenti a disposizione degli interessati - per procurare, rendere utilizzabili e gestire beni e quanto altro possa rendere possibili le suddette esperienze.

- ACF opera per il supporto e tutela della vita e dell'andamento ideale, economico e giuridico dei diversi progetti mediante le seguenti modalità:

- la gestione dei rapporti – anche contrattuali – con enti ed istituzioni;
- la delega al Presidente del Condominio Solidale per la gestione dell'immobile affidato in comodato da ACF stessa;
- la stipula dei contratti di comodato con le associazioni dei Condomini Solidali e con le singole famiglie o persone ivi residenti;
- la gestione economica relativa ad affitti, mutui, assicurazioni, tasse o altri costi assimilabili a queste voci, relativi alle esperienze in essere e comunque concordati con i referenti di quest'ultimi;

2.4 L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

2.5 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 - Associati

3.1 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio di gestione (ordinari).

Il consiglio di gestione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il consiglio di gestione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee

3.2 Il numero degli associati è illimitato.

3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

3.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio di gestione, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione.

3.4.3 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio di gestione secondo principi non discriminatori e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della

 RB

comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di partecipare all'elettorato attivo e passivo;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal consiglio di gestione e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascuno degli associati volontari beneficia di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

* da un fondo di gestione costituito da:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio stesso;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

 RB

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

5.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal consiglio di gestione.

5.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere, o altra componente del consiglio di gestione, secondo la deliberazione specifica).

Con deliberazione del consiglio di gestione, sentito l'Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico progetto o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico progetto.

Art. 6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il consiglio di gestione;
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- l'organo di controllo
- Il Collegio dei Garanti.

6.3 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal consiglio di gestione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del consiglio di gestione o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio di gestione.

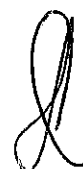
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del consiglio di gestione;
- eleggere il presidente;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal consiglio di gestione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio di gestione per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea con un preavviso di almeno 10 giorni, può essere reso pubblico ed inviato mediante gli usuali strumenti e mezzi di comunicazione utilizzati dall'associazione per la gestione ordinaria della sua attività e i normali canali di divulgazione di informazioni agli associati stessi.



RB

L'associato sprovvisto di posta elettronica deve esplicitare al consiglio di gestione la richiesta che le convocazioni gli pervengano per iscritto, cosa che gli deve essere garantita.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo il giorno successivo ma non il medesimo giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.10 Ciascun aderente può essere portatore di massimo 5 deleghe di altri aderenti.

Art. 8 - Il consiglio di gestione

8.1 Il consiglio di gestione è eletto dall'Assemblea fra gli associati in possesso dei requisiti di Legge ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il consiglio di gestione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 Il consiglio di gestione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del consiglio di gestione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del consiglio di gestione.

8.4 Compete al consiglio di gestione:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere),
che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio di gestione oppure anche tra i non associati
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il consiglio di gestione può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate

 RB

nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del consiglio di gestione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal consiglio di gestione tra i componenti a maggioranze dei voti.

9.2 Il Presidente:

- il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di gestione;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del consiglio di gestione e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio di gestione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il consiglio di gestione per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 10 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di gestione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio di gestione ; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di gestione.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi,



tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di gestione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio di gestione.

Ricorrendo le condizioni di Legge il consiglio di gestione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio di gestione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal consiglio di gestione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto legislativo 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal consiglio di gestione e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA DEL 28 APRILE 2022**

In data 28 aprile 2022 alle ore 18,00 presso la sede sociale di ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA secondo l'ordine del giorno precedentemente inviato a tutti i soci, si riuniscono:

Bellavite Alessandro in delega a Rontani M. Bernardetta

Bellavite Filippo in delega a Rontani M. Bernardetta

Bossi Francesco in delega a Rontani M. Bernardetta

Cottatellucci Tullio in delega a Nicolai Massimo

Zendali Giampietro in delega a Nicolai Massimo

Villa Marina in delega a Nicolai Massimo

Rivolta Paolo

Tresoldi Claudio

Carretta Luigi

Passoni Angela

Nicolai Massimo

Rontani M. Bernardetta

Constatata la validità dell'assemblea Carretta Luigi viene indicato quale presidente della riunione e Rontani funge da segretario.

Secondo l'ordine del giorno viene fatta da parte del socio Rontani la relazione dell'attività svolta dal consiglio di gestione (all.1) nell'arco dell'anno 2020/2021 e quindi si procede da parte del socio Rivolta del bilancio contrapposto (all.2) e relativa relazione (all.3)

Vengono date quindi risposte alle singole richieste di chiarimento al termine delle quali si procede alla votazione e tutti i presenti in persona e per delega approvano.

Su richiesta del socio Rivolta viene espressa la proposta di delibera per la chiusura del conto presso l'attuale Credite Agricole ex Credito Valtellinese per una scelta etica e per difficoltà di gestione dovuta alla recente fusione: tutti concordano quindi nella chiusura del conto e nel mantenere solo il conto corrente esistente su Banca Etica. Si dà quindi mandato a Rivolta per procedere alle dovute pratiche.

Procedendo successivamente al rinnovo delle cariche associative e raccogliendo la richiesta di Passoni Angela di non candidarsi più nel consiglio di gestione, vengono invece raccolte le disponibilità e quindi confermati nel ruolo di consiglieri di gestione: Bossi Francesco, Carretta Luigi, Nicolai Massimo, Rivolta Paolo, Tresoldi Claudio Beniamino, Zendali Giampietro.

L'assemblea all'unanimità conferma la presidenza a Carretta Luigi che accetta.

Alle ore 19,30 null'altro dovendo deliberare l'assemblea viene dichiarata conclusa.

Il presidente

Il segretario

